

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 21 marzo 2006, prot. n. 5092/4619(1.3.16)

Surroga di consigliere dimissionario.

Il Comune ha posto la seguente questione in ordine alla surroga di un consigliere comunale. In particolare, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere da surrogare e di precedenti mutamenti tra i due schieramenti, si è verificata una condizione di parità tra maggioranza e opposizione (risultano esserci 8 consiglieri di maggioranza e 8 di opposizione). È stato riunito il Consiglio comunale per provvedere alla surroga, ma atteso il voto contrario della minoranza, non è stato possibile adottare la relativa deliberazione, così come richiesto dall'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. Si chiede di conoscere quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla situazione rappresentata.

L'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni di un consigliere deve provvedere alla surroga, adottando apposito atto deliberativo.

Secondo la giurisprudenza è fuori dubbio che la deliberazione di surroga sia atto necessario e dovuto, tanto che *"la sua natura di atto obbligatorio e vincolato lo sottrae a margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o ... dalla minoranza, con l'effetto che l'obbligo di restituire all'organo consiliare comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge"* ¹.

La circostanza che il termine di dieci giorni previsto dal citato articolo 38, comma 8, non abbia natura perentoria in quanto non collegato ad alcun effetto sanzionatorio, non muta la natura giuridica dell'atto di surroga, posto che la surrogazione rappresenta, comunque, un adempimento prioritario ².

In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno, in sede di risposta a quesiti formulati dagli enti locali, affermando che la deliberazione di surroga non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. ³

Inoltre, la mancata previsione espressa di una sanzione non esclude che eventuali deliberazioni, aventi un oggetto diverso dalla surroga, adottate nel periodo successivo alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dal citato articolo 38, comma 8, possano essere viziata da illegittimità, attesa la irregolare composizione dell'organo ⁴.

Infatti, dal principio generale in materia di funzionamento degli organi collegiali in base al quale il collegio deve essere costituito nel suo plenum, discende la necessaria conseguenza che la ricostituzione completa dell'organo costituisce adempimento preliminare e prioritario dello stesso.

¹ T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 667/2005; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 221/1993.

² T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 667/2005, citata.

³ Confronta "Guida agli enti locali", rubrica "Viminale risponde", n. 46/2005, pag. 82.

⁴ In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno, confronta pareri in "Comuni d'Italia", n. 10/2005, pag. 91, e in "Guida agli enti locali", rubrica "Viminale risponde", n. 29/2005, pag. 64.